



**Assessorato al Bilancio**

*con delega a: bilancio, tributi, patrimonio, Napoli Servizi, piano di risparmio energetico e coordinamento e monitoraggio finanziario dei bilanci delle società partecipate.*

**Consiglio Comunale**

**9 Ottobre 2025**

**Deliberazione n. 394 del 06/08/2025 - Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli**

**Relazione illustrativa dell'Assessore al Bilancio**  
**PIER PAOLO BARETTA**

Con l'adozione del presente Regolamento intendiamo assicurare ai contribuenti (cittadini e imprese) misure più flessibili e sostenibili per la gestione dei debiti da loro accumulati verso il Comune, prevedendo la possibilità di utilizzare rateizzazioni più lunghe.

Diamo così corso a quanto deciso dal Consiglio comunale che nella seduta del 10/6/2025 ha approvato l'ordine del giorno avente ad oggetto: "Napoli Obiettivo Valore: Misure di Rateizzazione per Morosità Elevate" finalizzato ad impegnare l'Amministrazione a prevedere tempi più lunghi nelle dilazioni dei crediti certi liquidi ed esigibili così da diminuire l'importo delle singole rate dovute dai contribuenti e quindi venire incontro ai cittadini e alle imprese e offrire agli stessi una concreta soluzione alle difficoltà economiche consentendo loro di regolarizzare la propria posizione".

Poco dopo il nostro insediamento, constatato che la dimensione della mancata riscossione si attestava a circa 2,2 miliardi di euro, ci siamo resi conto che era necessario compiere delle scelte strutturali. Date le generali condizioni finanziarie del Comune e la carenza di organici è apparso subito evidente che solo con le nostre forze non saremo stati in grado di migliorare l'efficienza e l'efficacia del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e di recuperare più efficientemente i crediti in riscossione coattiva.

Si è, perciò, deciso di affidare in concessione, a seguito di evidenza pubblica, le attività di accertamento per omesso versamento Tari e per recupero evasione Imu e Tari, nonché per la riscossione coattiva di



tutte le entrate comunali a Municipia spa che ha costituito la Società di Progetto Napoli Obiettivo Valore.

Nel 2024 è entrata a regime l'attività del concessionario e gli incassi effettivi registrati nell'esercizio 2024 ammontano a circa 60 milioni di euro e quelli effettivamente riscossi nei primi nove mesi del 2025 ammontano a circa 69 milioni di euro.

A tale ultimo importo al 30/9/25 vi sono ulteriori 90 milioni da incassare in base ai piani di rateizzo già concessi. Infatti, oltre ai risultati in termini di incassi effettivi, si registrano rateizzazioni concesse da inizio del progetto per 141 milioni di euro di cui già riscossi 50,4 milioni, con una percentuale di riscossione delle rate entro i termini pari a circa l'80%.

Complessivamente, quindi, al 30 settembre, il totale delle somme o già riscosse o in riscossione ammonta a 224 milioni, di cui circa la metà proviene dal recupero Tari.

L'attività di accertamento e recupero evasione avviata dal Concessionario e l'attività di riscossione coattiva sia delle partite affidate dai diversi Servizi del Comune che delle partite accertate dallo stesso Concessionario, ha determinato una riduzione significativa dei tempi intercorrenti tra la data di maturazione del credito e quella nella quale gli importi vengono effettivamente richiesti. Un elevato numero di comunicazioni, anche simultaneamente, sta raggiungendo i cittadini in merito a morosità relative al mancato pagamento IMU, TARI, sanzioni al codice della strada etc...

Con le decisioni di oggi ci facciamo carico di questa complessa situazione.

La proposta, quindi, che formuliamo al Consiglio Comunale è che tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni emessi dal Concessionario o dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo (ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) sono rateizzabili, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, fino a un massimo di 84 rate, con un importo minimo di 50 euro a rata, in analogia a quanto previsto per i crediti in riscossione coattiva affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione.

Con la presentazione della domanda di rateizzo, come meglio dettagliato nel Regolamento, il Concessionario non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti).



Dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento del debito rateizzato il Concessionario sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di rateizzazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente, nel caso ad esempio dell'automobile, può quindi circolare con il veicolo interessato, ma, ovviamente, non può rottamarlo, né venderlo. Il fermo viene cancellato in seguito al pagamento dell'intero importo del debito in rateizzazione legato al fermo. La sospensione e la cancellazione vengono trasmesse telematicamente al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente.

In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio. È possibile, però, ottenere, anche in caso di decadenza, un nuovo piano di rateizzo. In tal caso il debitore deve presentare idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito.

Il Regolamento proposto intende, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e parità di trattamento, prevedere piani di rateizzo uguali per tutte le entrate certe liquide ed esigibili del Comune, salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge. È stata quindi prevista una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, e comunque entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del Regolamento, consente ai debitori che abbiano in corso piani di rateizzazione già accordati, per il debito residuo, di fare domanda al fine di ottenere un nuovo piano di rateizzo secondo i principi del presente Regolamento. In tal caso potranno essere cumulati i debiti residui riferiti alla medesima entrata, alla medesima tipologia di atto e al medesimo stato della riscossione.

Con l'approvazione di questo regolamento rendiamo più accessibile al cittadino la regolarizzazione della propria posizione. In coerenza con ciò, stiamo predisponendo anche le necessarie modifiche ai regolamenti che regolano le assegnazioni degli immobili comunali, che contiamo di portare in Consiglio entro la fine dell'anno.

Napoli cambia, migliora, cresce. Ma l'attenzione alla dimensione sociale, ai concreti problemi quotidiani della gente resta per noi la priorità della nostra azione amministrativa al fine di rendere sempre più confidente il rapporto tra il Comune e i cittadini. Questo provvedimento si inserisce a pieno titolo in questo processo civico.



COMUNE DI NAPOLI

**Collegio Revisori dei conti**  
**Il Segretario**

Pe/2025/881493

DEL 02.10.2025


All' Area Consiglio Comunale  
Al Presidente del Consiglio Comunale  
Al Sindaco  
All' Assessore al Bilancio  
Al Segretario Generale  
Al Ragioniere Generale

**OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 394 del 06/08/2025.**

Si trasmette, in allegato, il parere del Collegio dei Revisori alla Deliberazione indicata in oggetto.

**Il Segretario del Collegio dei Revisori dei conti**

Dott. Giovanni Ranallo



COMUNE DI NAPOLI

## Collegio Revisori dei conti

### **PARERE DEL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 02/10/2025**

*OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 394 del 06/08/2025: Proposta al Consiglio Comunale- Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli*

*L'anno duemilaventicinque, il giorno 02 del mese di ottobre si è riunito in modalità "a distanza", il Collegio dei Revisori dei Conti così composto e presente:*

**dott. Raffaele PIA**

**Componente**

**dott.ssa Teresa DEL PRETE**

**Componente**

*per esprimere il proprio parere alla Deliberazione di cui all'oggetto.*

### **PREMESSO**

- *che il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale, avendo aderito alla procedura di cui agli art. 243 bis e ss del D. Lgs. n. 267/2000;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.75 del 22/10/2024 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 29/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025/2027;*
- *che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.6 del 29/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025/2027;*
- *che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26/05/2025 è stato approvato il rendiconto della gestione finanziaria 2024.*

### **CONSIDERATO**

- *che con la proposta deliberativa in esame si propone al Consiglio comunale di approvare il Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli;*

*pag. 1/3*

## Collegio Revisori dei conti

### ***RICHIAMATO***

- *il regolamento generale delle Entrate del Comune di Napoli approvato con Deliberazione di C.C n.14 del 11/06/2008;*
- *il regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti approvato con delibera di C.C n.46 del 01/06/2005;*
- *il regolamento Tari, approvato con Deliberazione di C.C n.37 del 19/06/2023;*
- *il regolamento Imu approvato con Deliberazione del C.C n.15 del 29/09/2020;*
- *il regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione di C.C n.16 del 30/05/2022;*
- *la Legge 27/12/2019 n.160;*
- *il D.Lgs 30/04/1995 n.285;*
- *l'art.239 del D.Lgs 267/2000;*
- *l'art 49 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Napoli.*

### ***LETTO***

- *il regolamento allegato alla proposta di Deliberazione di che trattasi.*

### ***VISTO***

- *il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile dell'Area Entrate, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”;*
- *il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Ragioniere Generale, ai sensi dell'art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;*
- *le Osservazioni del Segretario Generale;*
- *gli allegati costituenti parte integrante della presente Deliberazione.*



COMUNE DI NAPOLI

## Collegio Revisori dei conti

### ***IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

*esprime, per quanto di competenza, parere “favorevole” alla Deliberazione di G.C. n. 394 del 06/08/2025, ai sensi dell'art. 239 del TUEL.*

### ***IL COLLEGIO DEI REVISORI***

***dott. Raffaele PIA***

***dott.ssa Teresa DEL PRETE***

*Sottoscritto digitalmente \**

\* La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.07/03/2005, n.82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

**ORIGINALE**

Mod\_fdg\_1\_21

**DIPARTIMENTO/AREA: AREA ENTRATE****SERVIZIO: ///////////////****Proposta al Consiglio****ASSESSORATO: AL BILANCIO****SG: 407 del 05/08/2025****DGC: 446 del 30/07/2025****Cod. allegati: 1077L\_2025\_01****Proposta di deliberazione prot. n° 04****del 29/07/2025****REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 394****OGGETTO:** Proposta al Consiglio Comunale - Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli

Il giorno 06/08/2025 , in modalità mista (Presenza/Videoconferenza) , convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

**SINDACO:***Gaetano MANFREDI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

*Laura LIETO*  
(Vicesindaco)

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Pier Paolo BARETTA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Antonio DE IESU*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Teresa ARMATO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Edoardo COSENZA*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Vincenzo SANTAGADA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**P A***Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Emanuela FERRANTE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Luca FELLA TRAPANESE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Chiara MARCIANI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico  
di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.



## La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta

### Premesso che

- il testo coordinato del Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti, approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1° giugno 2005, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia tributaria riconosciuta dall'art.52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446 e dall'art.50 della legge 28/12/1997 n. 449 introduce e disciplina l'istituto della Dilazione del pagamento del debito tributario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria;
- il Regolamento generale delle entrate del Comune di Napoli, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11 giugno 2008, è in corso di revisione attesa la sua vetusta e la modificazione delle norme intervenute nel tempo ed in particolare i diversi decreti legislativi già approvati e/o in corso di approvazione emanati a seguito della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale»;

### Dato atto che

Il Regolamento generale delle entrate:

- all'art.1 fissa i criteri generali in materia di entrate proprie del Comune di Napoli di carattere tributario ed extratributario;
- all'art.2 dispone che *“oltre ad ogni disposizione di legge inderogabile disciplinante a carattere generale o specifico le singole entrate, valgono le norme contenute in altri regolamenti comunali, in particolare quelli concernenti i singoli tributi e le altre entrate non tributarie, in quanto compatibili con i principi fissati dal presente regolamento”*
- all'art.6, comma 5, prevede che *“il responsabile e/o i responsabili delle fasi di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate in generale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono, in ogni caso, allo svolgimento delle seguenti attività: ... lett. “h) concessione di una dilazione di pagamento secondo i criteri e le modalità previste dal successivo art.8 del presente regolamento”;*
- all'articolo 8 “PRINCIPI GENERALI SULLA DILAZIONE DEI PAGAMENTI DA RISCOSSIONE DIRETTA” dispone;
- **1.** *In materia extratributaria, ad eccezione delle contravvenzioni al C.d.S., può essere concessa la dilazione del debito nei seguenti modi:*
  - a) *a tutti gli illeciti amministrativi censurati da norme di legge o di regolamento con l'applicazione di una sanzione amministrativa in via principale e/o secondaria o concomitante, si applica la procedura stabilita dall'art.26 della legge n.689/81. L'istanza di dilazione deve essere presentata prima della scadenza del termine utile per il pagamento del debito;*
  - b) *a tutti i rapporti giuridici di tipo amministrativo o privatistico, che comportano il pagamento di una somma di denaro, alla quale non è collegata a nessun titolo l'applicazione di una sanzione amministrativa, si applica la seguente procedura:*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Napoli, Cinque

- b1) su richiesta motivata del soggetto debitore, può essere concessa, nelle ipotesi di temporanea situazione di grave ed oggettiva difficoltà ad adempiere, la dilazione del pagamento delle somme dovute in 12 rate mensili, o la sospensione del pagamento. Se viene concessa la sospensione del pagamento essa non può essere superiore a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del debito fino a sei rate mensili. La difficoltà ad adempiere deve essere adeguatamente motivata e documentata;
- b2) la richiesta di rateazione deve essere presentata prima della scadenza del termine utile per il pagamento del debito, o della prima rata, scaturente dall'attività di accertamento e/o liquidazione posta in essere dai Servizi Comunali competenti all'accertamento dell'entrata;
- b3) il debito risultante dal singolo provvedimento deve essere di importo complessivo superiore a 516,46 euro;
- b4) inesistenza di morosità relative a precedenti dilazioni;
- b5) unitamente alla richiesta di dilazione, l'interessato deve presentare attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Lo stesso versamento sarà portato in detrazione all'importo per il quale viene chiesta la dilazione. Non si darà avvio al procedimento in mancanza del versamento della citata anticipazione;
- b6) in caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
  - il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
  - l'intero importo o l'importo residuo viene iscritto a ruolo coattivo ed è immediatamente riscuotibile in soluzione unica
- - il debito iscritto a ruolo non è più rateizzabile;
- b7) le rate mensili scadono l'ultimo giorno di ciascun mese;
- b8) se l'importo dovuto è superiore ad € 5.164,57 il riconoscimento del beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria; la garanzia fidejussoria dovrà avere scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata e contenere tra le clausole contrattuali la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione. Il costo della fideiussione è rimborsato al debitore quando venga accertato che l'importo non era dovuto, o era dovuto in misura inferiore rispetto a quello accertato;
- b9) sulle somme rateizzate, o sospese, si applicano gli interessi stabiliti dal DPR n.602/73, o il diverso tasso di interesse stabilito dall'Ente in relazione alla singola entrata. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene concessa la dilazione, ed è riscosso unitamente all'entrata in questione alle scadenze stabilite. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento dell'atto di accertamento;
- b10) è ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cingolani

- 4
- 2. In materia tributaria, relativamente ai procedimenti scaturenti dall'attività di liquidazione e/o accertamento posta in essere dagli Uffici Tributarî, trova applicazione il vigente "Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti" approvato con delibera consiliare n°70 del 30 marzo 2000 e successive integrazioni e modificazioni.

#### **Dato ancora atto che**

i regolamenti riguardanti i singoli tributi/entrate hanno stabilito nel tempo diverse modalità di rateizzo dei debiti.

Il vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023, all'art.34 Dilazioni prevede:

1) Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o il soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, da inoltrare entro la data di proposizione del ricorso secondo le modalità previste nell'avviso, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'art. 1 della Legge 160/2019.

2) La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegando copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente, via pec o via raccomandata A/R.

3) L'importo della singola rata non può essere inferiore ad € 50.

4) Il numero massimo di rate concedibili è definito come segue:

- a. fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b. da € 100,01 a € 300,00 fino a 6 rate mensili;
- c. da € 300,01 a € 600,00 fino a 9 rate mensili
- d. da € 600,01 a € 1.000,00 fino a 12 rate mensili;
- e. da € 1.000,01 a € 3.000,00 fino a 18 rate mensili;
- f. da € 3.000,01 a € 6.000,00 fino a 26 rate mensili;
- g. da € 6.000,01 a € 20.000,00 fino a 36 rate mensili;
- h. da € 20.000,01 a € 40.000,00 fino a 42 rate mensili;
- i. da € 40.000,01 a € 60.000,00 fino a 48 rate mensili;
- j. da € 60.000,01 a € 80.000,00 fino a 54 rate mensili;
- k. oltre € 80.000,00 fino a 60 rate mensili.

5) Non possono essere concesse dilazioni in caso di precedenti piani di rateizzo concessi per i quali vi siano più di due rate scadute;

6) in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio ed il debito non può essere più rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione e nel caso l'importo

rateizzato ha usufruito delle riduzioni sanzionatorie non verranno più considerate tali riduzioni ai fini del recupero.

7) sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile, maggiorata di un punto percentuale;

8) le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

9) l'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resi necessari;

10) il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi;

11) il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritti solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.

Il vigente Regolamento Imu approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 29 settembre 2020 all'art.25- DILAZIONI prevede:

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione del pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica dell'avviso di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a euro 200,00.

2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:

a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;

b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;

c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;

d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;

e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.

3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:

a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimate nell'avviso;

b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;

5. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sessanta rate mensili, secondo il seguente schema:

a) da euro 200,00 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;

b) da euro 500,01 a euro 3.000,00 fino a dodici rate mensili;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica C...

c) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 fino a ventiquattro rate mensili;

d) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 fino a trentasei rate mensili;

e) oltre euro 20.000,00 fino a sessanta rate mensili.

6. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui ai commi 1 e 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di sessanta rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma successivo.

7. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto e' immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

8. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in Legge n° 98/2013.

Il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022, all'art 54 - Dilazione, sospensione e rateazione del pagamento prevede:

1. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal Servizio responsabile dell'entrata la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di accertamento, ovvero nei casi di ravvedimento, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio medesimo e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. L'acquisizione da parte del Servizio della ricevuta di consegna, nel caso di invio del provvedimento di dilazione a mezzo pec, costituisce parimenti accettazione del contribuente, salvo il caso di errori materiali. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese di recapito, ove dovute.

2. Al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni, nei casi di avviso per omesso o parziale pagamento e per occupazione abusiva, la richiesta di dilazione deve essere presentata entro la data di scadenza per il pagamento in forma ridotta. È in ogni caso possibile richiedere la dilazione dell'avviso anche successivamente a detta scadenza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni in misura piena. È comunque preclusa la possibilità di richiedere la dilazione, qualora siano già state avviate dal Servizio responsabile dell'entrata le procedure per la riscossione coattiva del credito.

2bis. Costituisce condizione di procedibilità della dilazione il pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto, la cui attestazione deve essere prodotta dal richiedente unitamente alla presentazione dell'istanza.

3. Il Servizio responsabile dell'entrata emette il provvedimento di dilazione entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

4. La rateazione non è consentita: 4.1. quando il richiedente risulta moroso per precedenti dilazioni;

4.2. se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Ciferri

- 7
5. La durata del piano rateale non può comunque eccedere i tre anni (36 rate mensili). L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.
  6. Per debiti di importo superiore a € 30.000,00, l'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio della dilazione è subordinato alla prestazione da parte del richiedente di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta all'Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni.
  7. In caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà si applica il comma 798 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, ferma restando la durata massima stabilita al comma 5 del presente articolo.
  8. In caso di mancato pagamento di una rata, la stessa va in ogni caso corrisposta entro e non oltre la scadenza della rata immediatamente successiva.
  9. In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni che sono stabilite nel provvedimento di rateazione, il Servizio responsabile dell'entrata procederà al recupero coattivo delle somme dovute.
  10. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

#### **Considerato che**

risulta necessario, nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e parità di trattamento prevedere piani di rateizzo uguali per tutte le entrate certe liquide ed esigibili del Comune, salvo che non sia diversamente previsto da norme di legge.

#### **Dato atto che**

il Comune di Napoli, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'efficacia del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e di recuperare più efficientemente i crediti in riscossione coattiva ha affidato in concessione le attività di accertamento per omesso versamento Tari e per recupero evasione Imu e Tari nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali a Municipia spa che ha costituito la Società di Progetto Napoli Obiettivo Valore.

Nel 2024 è entrata a regime l'attività del concessionario Napoli Obiettivo Valore nella gestione delle attività di accertamento IMU e TARI e nella riscossione coattiva di tutte le entrate comunali. Gli incassi effettivi registrati nell'esercizio 2024 ammontano a circa 60 milioni di euro e quelli effettivamente riscossi nei primi sei mesi del 2025 ammontano a circa 48 milioni di euro.

Oltre ai risultati in termini di incassi effettivi, si registrano rateizzazioni concesse da inizio del progetto per 127 milioni di euro di cui già riscossi 38 milioni, con una percentuale di riscossione delle rate entro i termini pari a circa l'80%.

  
Visto

IL SEGRETARIO GENERALE  
Municipia spa  
L'ordine del giorno PG/2025/132608 dell'11/02/2025, avente ad oggetto: "Napoli Obiettivo Valore: Misure di Rateizzazione per Morosità Elevate", nel testo approvato all'unanimità durante la seduta del Consiglio comunale del 10/6/2025;

Valutato



9

l'elevato numero di comunicazioni che, anche simultaneamente, sta raggiungendo i cittadini in merito a morosità relative al mancato pagamento IMU, TARI, sanzioni al codice della strada etc. si ritiene necessario, secondo le indicazioni ricevute dal Consiglio comunale, adottare misure più flessibili e sostenibili per la gestione dei debiti accumulati prevedendo la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe che, se nell'immediato comporta una frenata nelle riscossioni, nel tempo comporta la realizzazione di maggiori entrate, rendendo la spesa per i debitori più sostenibile.

### **Ritenuto**

di dover proporre al Consiglio una unica ed omogenea modalità di rateizzo secondo i principi di seguito specificati:

- tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni emessi dal Concessionario o dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 sono rateizzabili, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, in un massimo di 84 rate, con un importo minimo di 50 euro a rata, in analogia a quanto previsto per i crediti in riscossione coattiva affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- la presentazione della domanda di rateizzazione determina l'effetto che il concessionario
  - non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti);
  - le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
  - le azioni esecutive in corso proseguono;
  - le azioni esecutive possono essere revocate a condizione che venga presentata polizza fidejussoria a garanzia dell'importo pignorato con scadenza maggiorata di 6 mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata;
  - le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
  - tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.
- Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:
  - quota residua del debito (imposta o altro, sanzione, interessi);
  - interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell'istanza;
  - aggio di riscossione, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative;
  - interessi di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Caviglioglio

- diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
  - spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch'esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).
- dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento del debito rateizzato il Concessionario sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di rateizzo. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato in seguito al pagamento dell'intero importo del debito in rateazione legato al fermo. La sospensione e la cancellazione vengono trasmesse telematicamente al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente;
  - Il pagamento della prima rata e delle successive non determina alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Con riguardo alle citate procedure il Concessionario, anche dopo il pagamento della prima rata, può avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.
  - Il debitore, a seguito del pagamento di una o più rate, può chiedere, con spese a proprio carico, e al ricorrere di determinate condizioni, la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.
  - In caso di mancato pagamento di tre rate anche non consecutive nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio.
  - Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e, nel caso in cui si sia beneficiato delle riduzioni sanzionatorie, le stesse decadono assieme al rateizzo, e le azioni di recupero possono essere immediatamente riprese.
  - Il debito residuo può essere ulteriormente dilazionato solo a seguito di nuova richiesta del debitore e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito.
  - In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla data di scadenza del piano di rateizzo il debitore decade dal beneficio.

#### **Dato atto che**

- con nota PG/2025/ 339773 del 10 aprile, secondo quanto previsto dalla nota pg/2022/402604 del Capo di Gabinetto, la bozza di deliberazione di proposta al Consiglio avente ad oggetto "Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli" è stata trasmessa alla Segreteria del Capo di Gabinetto;
- con nota PG/2025/530880 dell'11 giugno il Responsabile dell'Area Segreteria generale ha convocato il gruppo di lavoro per l'esame della bozza di Regolamento;

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Orlandi





- che a valle della riunione del gruppo di lavoro sono stati accolti i suggerimenti ricevuti ed è stata trasmessa via mail il 9 luglio la versione aggiornata della bozza di Regolamento;
- che con nota PG/2025/654757 del Responsabile dell'Area Segreteria generale è stata comunicata la conclusione dei lavori del gruppo di lavoro segnalando alcuni suggerimenti, che sono stati singolarmente valutati;

#### Visto

- il Regolamento generale delle entrate del Comune di Napoli approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 dell'11 giugno 2008;
- il Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 1° giugno 2005;
- il vigente Regolamento Tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 19/06/2023;
- il vigente Regolamento Imu approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.15 del 29 settembre 2020;
- il vigente Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 30 maggio 2022;
- la legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020;
- il Regio decreto 639/1910;
- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285

**Attestato** che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, anche ai fini di eventuali ipotesi di conflitti di interesse ex art.6 bis della legge 241/90, introdotto con legge 190/2012 (art.1, comma 41) è stata espletata dalla dirigenza che lo sottoscrive

*L'allegato, costituente parte integrante della presente proposta, composto dal seguente documento, per complessive pagine 3 progressivamente numerate, firmato digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n. 1077L/2025/1*

- Documento 1;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive*

Il Responsabile dell'Area Entrate  
Paola Sabadin

**DELIBERA**

Con voti UNANIMI,

**DI PROPORRE AL CONSIGLIO**

1. di approvare il Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed


IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cingone

esigibili del Comune di Napoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale e allegato sub.1;

2. di dare mandato ai competenti uffici comunali di procedere alla pubblicazione immediata del Regolamento nella sotto sezione Regolamenti della sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune;


Il Responsabile dell'Area Entrate

Paola Sabadin



L'Assessore al Bilancio

Pier Paolo Baretta





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_, AVENTE AD OGGETTO:

**PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione Tariffe TARI 2025**

Il Responsabile dell'Area Entrate esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta: **Approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli**

FAVOREVOLE

.....  
 .....  
 .....

Addì, .....

Il Dirigente

.....  
*[Handwritten signature]*

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 30/07/2025... e protocollata con il n. De.c./2025/445...

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:


.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

Addì, .....

1/8/2025

IL RAGIONIERE GENERALE

.....  
*[Handwritten signature]*



**AREA RAGIONERIA**  
**Servizio Gestione Bilancio**

**PARERE DI REGOLARITÀ' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1 D.LGS. 267/2000. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE AL CONSIGLIO PROT. N. 4 DEL 29/07/2025 -DGC/2025/446 DEL 30/07/2025**

**Area Entrate**

Il provvedimento in esame propone al Consiglio l'approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.

La dirigenza proponente in considerazione dell'elevato numero di comunicazioni di morosità che stanno raggiungendo i cittadini e, secondo le direttive già in precedenza ricevute dal Consiglio comunale, intende adottare un' unica misura omogenea per il rateizzo dei crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e ingiunzioni emessi dal Concessionario o dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.lgs 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii recante il nuovo Codice della Strada e dal relativo regolamento di attuazione di cui al DPR 16.12.1992 n. 495.

Si prevede la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe fissate in n. 84 rate con un importo minimo di € 50,00 a rata che rendendo la spesa più sostenibile per i debitori, possa comportare un graduale smobilizzo dei residui attivi e maggiori entrate per l'Ente, nel rispetto degli obiettivi disposti dal " Patto per Napoli" .

Si ricorda che in caso di rateizzo, l'iscrizione della rate nel Bilancio di Previsione deve avvenire sulla base di quanto disposto dal Principio contabile 4.2 punto 3.5, procedendo contestualmente alla cancellazione dei residui attivi conservati al 31.12.2024.

Si raccomanda alla dirigenza competente, a seguito dell'adozione del provvedimento, di effettuare una continua attività di monitoraggio sulla corretta attuazione del Regolamento con il pieno coinvolgimento del Concessionario per i provvedimenti emessi o inviati dai Servizi del Comune.

Tanto, anche con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento ( decadenza) in cui risulta, a differenza di quanto valutato in sede delle riunioni tenutesi dal "Gruppo di lavoro" costituito sul tema, la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate, agevolando ulteriormente la possibilità di procedere all'adesione al rateizzo da parte dei debitori.

Con la precisazione e la raccomandazione di cui sopra, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.

Napoli, 1/08/2025

*Per*

Il Ragioniere Generale  
dott.ssa Claudia Gargiulo

*Claudia Gargiulo*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 4 DEL 29/07/2025

AREA ENTRATE

PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 05/08/2025

**SG 407 – proposta al Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.**

## OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta in esame, oggetto di lettera d'urgenza, si intende proporre al Consiglio Comunale l'approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli.

### • ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

La proposta di deliberazione di approvazione del Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili del Comune di Napoli, risponde all'esigenza di *“prevedere piani di rateizzo uguali”* dei suddetti crediti *“nel rispetto dei principi generali di equità, chiarezza, semplicità, certezza, efficacia, economicità e parità di trattamento”* a fronte di regolamenti riguardanti i singoli tributi/entrate che *“hanno stabilito, nel tempo, diverse modalità di rateizzo dei debiti”*.

Infatti, il Comune di Napoli ha come obiettivo quello di *“migliorare l'efficienza e l'efficacia del recupero dell'evasione e dell'elusione fiscale e di recuperare più efficientemente i crediti in riscossione coattiva”*.

In tale ottica, l'Ente *“ha affidato, in concessione, le attività di accertamento per omesso versamento Tari e per recupero evasione Imu e Tari nonché la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali a Municipia spa che ha costituito la Società di Progetto Napoli Obiettivo Valore”*.

La scelta di realizzare *“una unica ed omogenea modalità di rateizzo”* è stata fatta seguendo le indicazioni ricevute dal Consiglio Comunale, di adottare, per l'appunto, *“misure più flessibili e sostenibili per la gestione dei debiti accumulati prevedendo la possibilità di concedere rateizzazioni più lunghe che, se nell'immediato comporta una frenata nelle riscossioni, nel tempo comporta la realizzazione di maggiori entrate, rendendo la spesa per i debitori più sostenibile”*.

La dirigenza proponente evidenzia che, a seguito della nota PG/2025/339773 del 10 aprile 2025, a firma del Capo di Gabinetto, il Responsabile dell'Area Segreteria Generale ha convocato il gruppo di lavoro finalizzato all'esame della bozza di regolamento oggetto della proposta di deliberazione.

Successivamente, *“a valle della riunione del gruppo di lavoro sono stati accolti i suggerimenti ricevuti ed è stata trasmessa via mail il 9 luglio la versione aggiornata della bozza di Regolamento”*.

Da tale bozza condivisa si discosta, nella versione che si propone al Consiglio, l'art. 7 nella parte in cui dispone la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate anziché di una sola rata. Tale modifica è stata valutata in sede di parere di regolarità contabile.

### • PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Nel parere contabile *“si ricorda che in caso di rateizzo, l'iscrizione della rate nel Bilancio di Previsione deve avvenire sulla base di quanto disposto dal Principio contabile 4.2 punto 3.5, procedendo contestualmente alla cancellazione dei residui attivi conservati al 31.12.2024”*.

Inoltre, si raccomanda *“alla dirigenza competente, a seguito dell'adozione del provvedimento, di effettuare una continua attività di monitoraggio sulla corretta attuazione del Regolamento con il pieno coinvolgimento del Concessionario per i provvedimenti emessi o inviati dai Servizi del Comune”*.

A cura del Servizio Supporto Giuridico agli Organi, Assistenza alla Giunta e Affari Istituzionali:

L'istruttore, Francesco Fusco

Il dirigente, Maria Anrea

*Tanto, anche con particolare riferimento all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento (decadenza) in cui risulta, a differenza di quanto valutato in sede delle riunioni tenutesi dal "Gruppo di lavoro" costituito sul tema, la decadenza dal rateizzo in caso di mancato pagamento di tre rate, agevolando ulteriormente la possibilità di procedere all'adesione al rateizzo da parte dei debitori".*

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si richiama l'art. 50 della Legge n. 449/1997 il quale stabilisce che *"Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili".*

- DISCIPLINA INTERNA (REGOLAMENTI, DIRETTIVE, CIRCOLARI)

Si richiama il "Regolamento tributario in materia di dilazione dei pagamenti" il quale introduce e disciplina *"l'istituto della Dilazione del pagamento del debito tributario, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettive difficoltà del contribuente al fine di consentirgli, ripartendo il pagamento delle somme, di onorare l'obbligazione tributaria".*


- CONSIDERAZIONI FINALI

Si evidenzia che, così come indicato nell'art. 1, il *"regolamento disciplina l'istituto della rateizzazione di tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e/o ingiunzioni emessi dal Concessionario oppure dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495".*


Inoltre, si sottolinea che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali da esercitarsi *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto".*

Ricordato che attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e di controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Visto:  
Il Sindaco




Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 394 del 06/08/2025 composta da n. 16 pagine progressivamente numerate;

☒ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 08/08/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



### ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

**Segreteria del Consiglio Comunale**

**Firma per ricevuta**

\_\_\_\_\_

### Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....

## **Regolamento per la concessione del beneficio della rateizzazione dei crediti certi liquidi ed esigibili del Comune di Napoli**

**(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.    del    )**

### **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'istituto della rateizzazione di tutti i crediti derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e/o ingiunzioni emessi dal Concessionario oppure dagli uffici comunali o trasmessi al Concessionario per il recupero coattivo, ad esclusione di quanto previsto dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo Codice della Strada, e dal relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

### **Articolo 2 – Modalità di presentazione dell'istanza**

1. Il debitore presenta istanza di rateizzazione al Servizio che ha emesso l'atto di accertamento o al Concessionario con riferimento agli atti dallo stesso emessi
  - inviando una pec/mail agli indirizzi riportati sull'atto per il quale si chiede il rateizzo;
  - inviando una raccomandata A/R alla sede di chi ha emesso l'atto;
  - agli sportelli dell'ufficio che ha emesso l'atto.
2. Nell'istanza va resa dichiarazione semplice di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, senza dover allegare documenti o atti a comprova di tale situazione.

### **Articolo 3 – Numero di rate concedibili**

1. Il numero massimo di rate concedibili, per i debiti riferiti alla medesima entrata e al medesimo stato della riscossione, non ancora rateizzati alla data della istanza di rateizzo, è fissato in 84 con un importo minimo di 50 euro a rata.

### **Articolo 4 – Effetti della presentazione della domanda**

1. La presentazione della domanda di rateizzazione, se accolta, determina i seguenti effetti
  - a) Il concessionario non può avviare nuove procedure cautelari (per esempio, fermi su auto o moto, ipoteche sugli immobili) o esecutive (per esempio, pignoramenti); le azioni cautelari già iscritte/trascritte vengono mantenute;
  - b) le azioni esecutive in corso proseguono;



- c) Le azioni esecutive possono essere revocate a condizione che venga presentata polizza fidejussoria a garanzia dell'importo pignorato con scadenza maggiorata di sei mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata;
- d) le azioni di tipo conservativo come le azioni revocatorie (che rendono inefficaci gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dal debitore) proseguono o possono essere avviate, per la conservazione delle garanzie sul patrimonio del debitore;
- e) tutti gli interventi in procedure immobiliari promosse da terzi (per esempio, la vendita all'asta di un immobile promossa da altri soggetti) restano efficaci.

#### **Articolo 5 - Le rate**

1. Le rate del piano di ammortamento, il cui importo non può essere inferiore a 50 euro, sono composte da:
  - quota residua del debito (imposta o altro, sanzione, interessi);
  - interessi di mora eventualmente maturati alla data di presentazione dell'istanza;
  - aggio di riscossione, nei limiti di cui alle vigenti disposizioni normative;
  - interessi legali di rateizzazione, nella misura tempo per tempo vigente, calcolati alla data di definizione del piano;
  - diritti/spese di notifica dei documenti oggetto di rateizzazione (imputate integralmente sulla prima rata del piano);
  - spese per azioni esecutive/cautelari eventualmente già intraprese (anch'esse imputate integralmente sulla prima rata del piano).

#### **Articolo 6 – Effetti dopo il pagamento delle rate**

1. Dopo il pagamento della prima rata del piano di ammortamento del debito rateizzato il Concessionario sospende l'eventuale fermo amministrativo disposto in precedenza sul bene mobile registrato, per esempio l'automobile, a condizione che tutti i debiti oggetto del fermo siano stati ricompresi nell'istanza di rateizzazione. Con la sospensione del fermo amministrativo il contribuente può quindi circolare con il veicolo interessato, ma non può rottamarlo né venderlo. Il fermo viene cancellato in seguito al pagamento dell'intero importo del debito in rateizzazione legato al fermo. La sospensione e la cancellazione vengono trasmesse telematicamente al Pubblico registro automobilistico (PRA) senza necessità di intervento da parte del contribuente;
2. Il pagamento della prima rata e delle successive non determina alcun effetto sulle procedure già avviate di tipo conservativo (per esempio, le azioni revocatorie) o sugli

interventi già effettuati su procedure immobiliari promosse da soggetti terzi. Con riguardo alle citate procedure il Concessionario, anche dopo il pagamento della prima rata, può avviare nuove azioni revocatorie oppure, nel caso di procedure immobiliari promosse da terzi, può effettuare nuovi interventi.

3. Il debitore, a seguito del pagamento di una o più rate, può chiedere, con spese a proprio carico la riduzione (diminuzione della somma garantita da ipoteca) o restrizione (liberazione parziale di uno o più degli immobili ipotecati) dell'eventuale ipoteca iscritta ai sensi dell'art. 77 DPR n. 602/1973 in data antecedente alla presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 7 - Decadenza**

1. In caso di mancato pagamento di tre rate(scadute e non pagate), anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione.
2. Con la decadenza il debito ritorna esigibile in un'unica soluzione e, nel caso in cui si sia beneficiato delle riduzioni sanzionatorie, le stesse decadono assieme al rateizzo, e le azioni di recupero possono essere immediatamente riprese.
3. Il debito residuo può essere ulteriormente dilazionato solo a seguito di nuova richiesta del debitore e previa presentazione di idonea polizza fideiussoria a garanzia del debito.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla data di scadenza del piano di rateizzo si applicano i commi precedenti.

#### **Articolo 8 – Norme transitorie**

1. In fase di prima applicazione, e comunque entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente Regolamento, nel caso siano in corso piani di rateizzazione già accordati, i debitori possono, per il debito residuo, fare domanda al fine di ottenere un nuovo piano di rateizzo secondo i principi di detto Regolamento. In tal caso potranno essere cumulati i debiti residui riferiti alla medesima entrata, alla medesima tipologia di atto e al medesimo stato della riscossione.

#### **Articolo 9 – Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento in tema di rateizzo dei crediti certi liquidi ed esigibili prevalgono su ogni altra diversa disposizione regolamentare già emanata.